

Comune di CASTELFRANCO VENETO

Provincia di TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	4	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	5	Entrata in vigore.
3	Esenzioni.		

Modifiche deliberazioni:

- C.C. 26 del 28/03/2008
- C.C. 64 del 31/08/2012
- C.C. 59 del 27/07/2020
- C.C. 52 del 31/05/2022

Art. 1 Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento il Comune di Castelfranco Veneto determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche per l'anno 2022 è stabilita per scaglioni di reddito come di seguito riportato

SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF	%
Fino a 15.000 euro	0,55
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,70
oltre 50.000 euro	0,80

Art. 3 Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 15.000,00 (quindicimilaeuro).

Art. 4 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il primo gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.